

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 dicembre 2016, n. 43; 21 ottobre 2022, n. 36; 24 febbraio 2023, n. 8; 26 maggio 2023, n. 24)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della [Costituzione](#), delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

*(Partecipazione della Regione alla fase ascendente
della normativa dell'UE)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie

di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della [legge 234/2012](#).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della [legge 234/2012](#).
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorso dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della [legge 234/2012](#).
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della [legge 234/2012](#).
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di viaggio e¹ di soggiorno, di entità non superiore a² quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della [legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36](#) recante "Modifiche alla [l.r. 12 ottobre 2016, n. 30](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)³, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:
 - a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
 - b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della [legge 234/2012](#).

¹ Parole inserite dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2023, n. 24.

² L'art. 10, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2023, n. 24 sostituisce le parole "al 65 per cento di" con la parola "a".

³ Parole inserite dall'art. 4, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 8.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della [legge 234/2012](#).
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della [legge 234/2012](#) con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della [legge 234/2012](#).
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della [legge 234/2012](#).
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
 - c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare, la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11

(Misure urgenti)

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13
(Aiuti di Stato)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della [legge 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14
(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7-bis. *Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*⁴

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, *sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*⁵
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;*⁶
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.*^{7 8}
3. *[Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.]*⁹

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della [Costituzione](#), si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

⁴ **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sostituisce le parole "sono approvate dal Consiglio regionale" con le parole "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole".**

⁶ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁷ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁸ **L'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sopprime le parole "o la soppressione di operazioni esistenti".**

⁹ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 234/2012](#).

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.